



Università
degli Studi
di Palermo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 14 settembre 2023

OMISSIS

Numero repertorio: 1119/2023 - Numero protocollo: 135134/2023
Categoria: 8. Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione
08/02 Approvazione Regolamento di funzionamento del "Centro di Ateneo Migrare"
Ufficio/i istruzione: U.O. Contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lo scrivente Settore aveva proposto agli organi di Governo dell'Ateneo, nelle sedute del 11.07.2023 e del 13.07.2023, di approvare l'istituzione del "Centro di Ateneo Migrare" e il relativo Regolamento di funzionamento, come di seguito riportato:

"REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI ATENEO "MIGRARE"

Art. 1. Costituzione

1. Presso l'Ateneo di Palermo, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo (in seguito denominato Statuto), è istituito il Centro di Ateneo "Migrare" (di seguito denominato Centro).
2. Il Presidente del Centro è il Rettore pro tempore dell'Università di Palermo.

Art. 2. Finalità

1. Nella dimensione dell'Università di Palermo come Università dell'accoglienza, il Centro svolge attività di ricerca, di coordinamento, di impulso, di formazione e di terza missione in tema di migrazioni, mobilità, dignità della persona e promozione dei diritti, curando i raccordi tra riflessioni teoriche e pratiche operative e promuovendo il dialogo con Centri di ricerca e formazione nazionali e internazionali, con il sistema scolastico, con le rappresentanze studentesche e del mondo delle migrazioni, con il tessuto della società civile.
2. Il Centro costituisce un Osservatorio permanente dell'Università di Palermo sulla condizione e sulla natura del migrare e dei migranti, con un approccio inclusivo e di dialogo.
3. Il Centro si propone di valorizzare e mettere a sistema le attività di terza missione dell'Università di Palermo dedicate al fenomeno migratorio (Itastra, Clinica Legale "Migrazione e diritti"), ferma l'autonomia di ciascuna Struttura.
4. Afferisce al Centro il Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale.
5. Sotto il profilo scientifico, le principali linee di ricerca che il Centro intende promuovere concernono i seguenti macro-ambiti tematici:
 - a) persona e tutele;
 - b) culture, immaginari, educazione;
 - c) salute globale e vulnerabilità;
 - d) spazi sociali e territori;
 - e) ambiente.
6. Tali macro-ambiti tematici saranno sviluppati con prospettive e interazioni plurali, riferendosi detta pluralità sia alla vocazione dialogica e interdisciplinare propria del Centro "Migrare" sia alla sua natura di Osservatorio permanente.
7. Le azioni di ricerca, formazione e terza missione inerenti i macro-ambiti tematici di cui al precedente comma 5 saranno sviluppate in riferimento alle seguenti direttrici:
 - a) narrazioni;
 - b) diritti;
 - c) politiche;
 - d) pratiche;
 - e) progetti.

Art. 3. Afferenza

1. Possono afferire al Centro, senza limiti numerici, i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo che svolgono attività di ricerca scientifica negli ambiti di interesse del Centro.
2. Afferiscono di diritto al Centro i docenti che compongono il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale, nonché i Dottorandi e i Dottori di ricerca del medesimo Dottorato.



3. Attesi i caratteri multidisciplinari e la spiccata interdisciplinarietà dei molteplici ambiti di ricerca coinvolti, non sussiste incompatibilità tra l'afferenza al Centro e l'afferenza a Centri interdipartimentali di ricerca dell'Ateneo di Palermo.

4. Possono aderire al Centro i Dottori e i Dottorandi di ricerca che svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.

5. Possono altresì aderire al Centro i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo in quiescenza che abbiano svolto o svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.

6. Le richieste di nuove afferenze o adesioni al Centro sono formulate al Direttore del Centro medesimo, il quale, sentito il parere favorevole del Consiglio scientifico, ne propone motivatamente l'accoglimento al Rettore. L'Assemblea prende atto delle nuove afferenze e adesioni nella prima seduta utile.

8. Cessano di far parte del Centro i componenti che si siano assentati senza giustificazione per tre riunioni consecutive dell'Assemblea.

9. La dichiarazione di cessazione volontaria del singolo afferente o aderente è formulata al Direttore del Centro, che provvede a trasmetterla al Rettore per la formale presa d'atto.

Art. 4. Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio scientifico;
- c) il Direttore;
- d) il Coordinatore scientifico;
- e) i Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5.

Art. 5. Assemblea

1. L'Assemblea del Centro è costituita da tutto il personale docente afferente al Centro.

2. L'Assemblea:

- a) elegge ogni tre anni il Direttore;
- b) elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio scientifico;
- c) designa ogni tre anni il Coordinatore scientifico;
- d) istituisce, ogni tre anni, per ciascuno dei macro-ambiti tematici di cui al precedente art. 2 comma 5, i Comitati tecnico-scientifici previsti dal successivo art. 9, e ne elegge ogni tre anni i rispettivi Coordinatori;
- e) approva, su proposta del Consiglio scientifico, il programma scientifico annuale del Centro e le sue modalità attuative;
- f) approva il budget di previsione predisposto dal Consiglio scientifico;
- g) approva, su proposta del Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato in fase di istituzione o rinnovo;
- h) delibera sulle richieste di afferenza e di adesione al Centro, sulla base dell'istruttoria curata dal Consiglio scientifico;
- i) delibera le proposte di modifica del presente Regolamento proponendole al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

3. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Direttore, personalità del mondo scientifico e culturale, rappresentati di Associazioni, esponenti della società civile.

4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno nonché, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di almeno un quarto dei docenti afferenti al Centro.

5. L'Assemblea è convocata dal Direttore del Centro ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.

6. L'Assemblea è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore del Centro o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di prima fascia più anziano in ruolo o, in mancanza di professori di prima fascia, dal componente professore di seconda fascia più anziano in ruolo.

7. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso la Sede del Centro.

Art. 6. Consiglio scientifico

1. Compongono il Consiglio scientifico del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Vice Direttore;
- c) il Coordinatore scientifico;
- d) i Coordinatori dei Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2



comma 5;

e) trenta componenti eletti tra gli aderenti al Centro, di cui almeno due per ciascuno dei Dipartimenti i cui docenti afferenti al Centro siano in numero superiore a dieci e almeno uno per ciascuno degli altri Dipartimenti.

2. I componenti elettivi del Consiglio scientifico sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto; ciascun elettore esprime fino a tre nominativi afferenti a Dipartimenti diversi.

3. I componenti elettivi del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili; decadono in caso di tre assenze continuative ingiustificate e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

4. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore o dal Vice Direttore o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di prima fascia più anziano in ruolo o, in mancanza di professori di prima fascia, dal componente professore di seconda fascia più anziano in ruolo.

5. Su richiesta del Direttore, del Coordinatore scientifico o di almeno cinque componenti elettivi del Consiglio scientifico, possono essere cooptati nel Consiglio scientifico, con voto consultivo, rappresentanti di Istituzioni pubbliche e private nonché personalità espressioni della società civile.

6. Possono partecipare alle sedute del Consiglio scientifico, in forma consultiva, i componenti dell'Assemblea ovvero, se invitati, altri esperti.

7. Il Consiglio scientifico:

a) propone all'Assemblea il programma annuale dell'attività scientifica del Centro e ne cura l'attuazione in base al valore strategico dei programmi e dei progetti e a eventuali finanziamenti;

b) propone all'Assemblea la designazione del Coordinatore scientifico.

c) predispone la relazione scientifica annuale;

d) predispone, con il supporto del responsabile amministrativo contabile, lo schema di budget di previsione;

e) esamina le richieste di nuove adesioni al Centro e ne propone l'accoglimento;

f) delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione del Centro;

g) individua, con il supporto del responsabile del fundraising, committenze pubbliche e private e canali finanziari per raggiungere le finalità indicate all'articolo 2 e predispone le richieste di finanziamento;

h) predispone e approva le convenzioni e i contratti del Centro;

i) propone agli afferenti al Centro l'espletamento di compiti specifici, quali ricerche, consulenze, attività progettuali per conto terzi, facendosi carico delle modalità e dei mezzi di esecuzione;

j) regola compiti ed eventuali compensi dei gruppi di lavoro e ripartisce gli eventuali proventi delle prestazioni secondo la normativa vigente.

8. Il Consiglio scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che venga richiesto dal Coordinatore scientifico o da almeno cinque componenti elettivi.

9. L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.

10. Delle sedute del Consiglio scientifico è redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro.

11. Ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Centro, il Consiglio scientifico costituisce i gruppi di ricerca relativi ai macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5, dei quali possono far parte gli afferenti e gli aderenti al Centro.

12. Il Consiglio scientifico può costituire al suo interno commissioni di studio che, ove necessario, possono avvalersi di consulenze esterne.

Art. 7. Coordinatore scientifico

1. Ai fini del coordinamento delle attività scientifiche e istituzionali del Centro con le attività svolte dalle Istituzioni formative e di ricerca esterne all'Ateneo e con la società civile, l'Assemblea del Centro designa, su proposta del Consiglio Scientifico, una personalità di chiara fama in funzione di Coordinatore scientifico.

2. Il Coordinatore scientifico è componente di diritto del Consiglio scientifico del Centro.

3. Il Coordinatore scientifico:

a) coordina i Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici;

b) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni di impulso e di coordinamento della complessiva attività istituzionale del Centro, avuto riguardo all'elaborazione del programma annuale dell'attività scientifica del Centro e alla sua successiva attuazione;

c) predispone la relazione scientifica annuale;

d) cura le sinergie tra i gruppi di ricerca di cui al precedente articolo 6 comma 11, ne agevola i raccordi e li coordina con l'attività delle commissioni di studio di cui al precedente articolo 6 comma 12.

Art. 8. Direttore

1. Il Direttore è eletto dall'Assemblea tra i professori ordinari che compongono il Centro.

2. Il Direttore designa un Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza per un periodo non superiore a quattro mesi consecutivi. Il Vice Direttore decade alla cessazione della carica del Direttore.

3. Il Direttore e il Vice Direttore sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni.

4. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro, sovrintende al suo funzionamento e ne coordina l'attività complessiva;
- b) convoca e presiede il Consiglio scientifico e l'Assemblea del Centro;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere degli organi del Centro;
- d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari, riferendone per la ratifica agli organi competenti del Centro nella prima seduta utile;
- e) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Centro;
- f) assicura i necessari rapporti con l'Amministrazione universitaria;
- g) sottopone al Consiglio scientifico, d'intesa con il Coordinatore scientifico, le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione;
- h) fissa le modalità di gestione dei connessi finanziamenti;
- i) sovrintende all'archiviazione della documentazione relativa alle attività del Centro;
- j) garantisce l'applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del Centro, l'osservanza delle norme generali e di Ateneo;
- k) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. In caso di impedimento del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore per un periodo non superiore a quattro mesi, superato il quale si procede all'elezione di un nuovo Direttore che rimane in carica fino al completamento del triennio.

6. Se la carica è rinnovata in corso di mandato per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie o per l'ipotesi, indicata nel comma precedente, di impedimento o assenza superiori a quattro mesi consecutivi, il nuovo Direttore rimane in carica fino al completamento del triennio del predecessore, decadendo con la conclusione del periodo di prima istituzione o di rinnovo del Centro.

Art. 9. Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici

1. Per ciascuno dei macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5, l'Assemblea istituisce un Comitato tecnico-scientifico e ne nomina il Coordinatore.

2. Ciascun Comitato tecnico-scientifico è costituito da docenti afferenti o da soggetti aderenti al Centro e può essere integrato, anche limitatamente a singole linee di ricerca, da esperti esterni.

3. Ciascun Comitato tecnico-scientifico:

- a) elabora progetti di ricerca e linee formative, che sottopone alla valutazione del Consiglio scientifico;
- b) garantisce l'autonomia e l'indipendenza delle ricerche in corso afferenti al macro-ambito tematico;
- c) cura la costanza dei raccordi con il Coordinatore scientifico del Centro.

Art. 10. Collaborazione con Enti esterni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, il Centro stipula convenzioni di collaborazione, protocolli di intesa e Memorandum of Understanding con Enti e Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.

2. Gli accordi di collaborazione che prevedono transiti di bilancio sono comunicati al Rettore, ai fini delle determinazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 11. Organizzazione amministrativa e gestionale del Centro

1. L'organizzazione amministrativa e gestionale è assicurata dal responsabile amministrativo contabile, disciplinato dal successivo articolo 12, e dal responsabile del marketing, del fundraising e dell'aggiornamento del sito web, disciplinato dal successivo articolo 13.

Art. 12. Responsabile amministrativo contabile

1. Il Responsabile amministrativo è nominato dal Direttore generale dell'Università di Palermo. Nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dal Consiglio Scientifico e sotto la vigilanza del Direttore del Centro, coadiuvato da eventuali collaboratori, il Responsabile amministrativo provvede alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità in solido con il Direttore del Centro.

2. Il Responsabile amministrativo:

- a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Centro;
- b) gestisce, in accordo con il Direttore del Centro, il fondo di economato con le procedure di cui all'articolo 28 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo e provvede a tutto quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sottoscrivendo i relativi documenti contabili di competenza;



- c) in solido con il Direttore del Centro, è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Centro e dei documenti contabili;
- d) gestisce, di concerto con il Direttore del Centro, il personale in dotazione.
- e) è sub consegnatario dei beni mobili del Centro e dispone la cancellazione dei beni mobili dagli inventari secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

Art. 13. Responsabile del marketing, del fundraising e dell'aggiornamento del sito web

1. Il Responsabile del marketing è nominato dal Direttore generale dell'Università di Palermo. Nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dal Consiglio Scientifico e sotto la vigilanza del Direttore del Centro e del Coordinatore scientifico, coadiuvato da eventuali collaboratori, provvede a:
 - a) elaborare attività promozionali e supportare la ricerca di partner;
 - b) elaborare proposte per migliorare i servizi offerti e la modalità di erogazione degli stessi;
 - c) raccordare le attività di comunicazione del Centro con quelle dell'Ateneo;
 - d) monitorare i feedback dei fruitori del Centro;
 - e) promuovere ogni azione volta al reperimento di finanziamenti esterni;
 - f) cura la gestione del sito web del centro in raccordo con il sito web di Ateneo.

Art. 12. Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro è unità amministrativa con autonomia gestionale e amministrativa.
2. Per l'amministrazione e la contabilità del Centro si applicano le norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità relative ai Centri gestionali.
3. Al Centro viene attribuito annualmente un budget dal bilancio unico di Ateneo per le finalità di coordinamento e sviluppo delle attività e per la gestione ordinaria, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 dello Statuto, che è integrato da forme di autofinanziamento attraverso finanziamenti pubblici e privati nonché proventi derivanti da contratti e convenzioni.

Art. 13. Locali e patrimonio

1. Il Centro utilizza i locali messi a disposizione dall'Ateneo, la dotazione scientifica e patrimoniale trasferita all'atto dell'istituzione del Centro dalle Strutture dell'Amministrazione Centrale, nonché quanto verrà successivamente acquisito con fondi propri o per trasferimento da altre unità amministrative.
2. Il Centro gestisce i beni assegnati, in sinergia con le strutture tecniche ed amministrative dell'Ateneo.

Art. 14. Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio scientifico o da un quinto dei componenti l'Assemblea.
2. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli afferenti al Centro, in un'Assemblea appositamente convocata.
3. I verbali delle deliberazioni che modificano il presente Regolamento sono trasmessi al Rettore perché siano sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 15. Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale. “

Con deliberazione n. 06/11 del 11.07.2023, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla proposta di istituzione del “*Centro di Ateneo Migrare*” e ha deliberato l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, del “*Regolamento per il funzionamento del Centro di Ateneo Migrare*”, apportando le modifiche proposte dalla Commissione degli articoli 1, 2, 3 e 15 nonché le ulteriori degli articoli 5 e 8, riportate di seguito in grassetto, corsivo, sottolineato e/o barrato:

“REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI ATENEO “MIGRARE”

Art. 1. Costituzione

1. Presso l'Ateneo di Palermo, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo (in seguito denominato Statuto), è istituito il Centro di Ateneo “Migrare” (di seguito denominato Centro).

2. Il Presidente del Centro è il Rettore pro tempore dell'Università di Palermo.

Art. 2. Finalità

1. Nella dimensione dell'Università di Palermo come Università dell'accoglienza, il Centro svolge attività di ricerca, di coordinamento, di impulso, di formazione e di terza missione in tema di migrazioni, mobilità,

dignità della persona e promozione dei diritti, curando i raccordi tra riflessioni teoriche e pratiche operative e promuovendo il dialogo con Centri di ricerca e formazione nazionali e internazionali, con il sistema scolastico, con le rappresentanze studentesche e del mondo delle migrazioni, con il tessuto della società civile.

2. Il Centro costituisce un Osservatorio permanente dell'Università di Palermo sulla condizione e sulla natura del migrare e dei migranti, con un approccio inclusivo e di dialogo.

3. Il Centro si propone di valorizzare e mettere a sistema le attività di terza missione, **di ricerca** dell'Università di Palermo dedicate al fenomeno migratorio (**ad es.** Itastra, Clinica Legale "Migrazione e diritti", **Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale**), ferma l'autonomia di ciascuna Struttura.

4. Afferisce al Centro il Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale.

5. Sotto il profilo scientifico, le principali linee di ricerca che il Centro intende promuovere concernono i seguenti macro-ambiti tematici:

- a) persona e tutele;
- b) culture, immaginari, educazione;
- c) salute globale e vulnerabilità;
- d) spazi sociali e territori;
- e) ambiente.

6. Tali macro-ambiti tematici saranno sviluppati con prospettive e interazioni plurali, riferendosi detta pluralità sia alla vocazione dialogica e interdisciplinare propria del Centro "Migrare" sia alla sua natura di Osservatorio permanente.

7. Le azioni di ricerca, formazione e terza missione inerenti i macro-ambiti tematici di cui al precedente comma 5 saranno sviluppate in riferimento alle seguenti direttrici:

- a) narrazioni;
- b) diritti;
- c) politiche;
- d) pratiche;
- e) progetti.

Art. 3. Afferenza

1. Possono afferire al Centro, senza limiti numerici, i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo che svolgono attività di ricerca scientifica negli ambiti di interesse del Centro.

2. Afferiscono di diritto al Centro i docenti che compongono il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale, nonché i Dottorandi e i Dottori di ricerca del medesimo Dottorato.

3. Attesi i caratteri multidisciplinari e la spiccata interdisciplinarietà dei molteplici ambiti di ricerca coinvolti, non sussiste incompatibilità tra l'afferenza al Centro e l'afferenza a Centri interdipartimentali di ricerca dell'Ateneo di Palermo.

4. Possono aderire al Centro i Dottori e i Dottorandi di ricerca che svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.

5. Possono altresì aderire al Centro i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo in quiescenza che abbiano svolto o svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.

6. Le richieste di nuove afferenze o adesioni al Centro sono formulate al Direttore del Centro medesimo, il quale, sentito il parere favorevole del Consiglio scientifico, ne propone motivatamente l'accoglimento al Rettore. L'Assemblea prende atto delle nuove afferenze e adesioni nella prima seduta utile.

8. Cessano di far parte del Centro i componenti che si siano assentati senza giustificazione per tre riunioni consecutive dell'Assemblea.

9. La dichiarazione di cessazione volontaria del singolo afferente o aderente è formulata al Direttore del Centro, che provvede a trasmetterla al Rettore per la formale presa d'atto.

Art. 5. Assemblea

1. L'Assemblea del Centro è costituita da tutto il personale docente afferente al Centro.

2. L'Assemblea:

a) elegge ogni tre anni il Direttore;

b) elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio scientifico;

c) designa ogni tre anni il Coordinatore scientifico;

d) istituisce, ogni tre anni, per ciascuno dei macro-ambiti tematici di cui al precedente art. 2 comma 5, i Comitati tecnico-scientifici previsti dal successivo art. 9, e ne elegge ogni tre anni i rispettivi Coordinatori;

- e) approva, su proposta del Consiglio scientifico, il programma scientifico annuale del Centro e le sue modalità attuative;
 - f) approva il budget di previsione predisposto dal Consiglio scientifico;
 - g) approva, su proposta del Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato in fase di istituzione o rinnovo;
 - h) delibera sulle richieste di afferenza e di adesione al Centro, sulla base dell'istruttoria curata dal Consiglio scientifico;
 - i) delibera le proposte di modifica del presente Regolamento proponendole al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
3. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Direttore, personalità del mondo scientifico e culturale, rappresentati di Associazioni, esponenti della società civile.
4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno nonché, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di almeno un quarto dei docenti afferenti al Centro.
5. L'Assemblea è convocata dal Direttore del Centro ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.
6. L'Assemblea è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore del Centro o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di prima fascia più anziano in ruolo o, in mancanza di professori di prima fascia, dal componente professore di seconda fascia più anziano in ruolo.
7. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso la Sede del Centro.

Art. 8. Direttore

1. Il Direttore **è eletto dall'Assemblea è designato dal Rettore** tra i professori ordinari che compongono il Centro.
2. Il Direttore designa un Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza per un periodo non superiore a quattro mesi consecutivi. Il Vice Direttore decade alla cessazione della carica del Direttore.
3. Il Direttore e il Vice Direttore sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni **e decadono in ogni caso al termine del mandato del Rettore.**
4. Il Direttore:
- a) rappresenta il Centro, sovrintende al suo funzionamento e ne coordina l'attività complessiva;
 - b) convoca e presiede il Consiglio scientifico e l'Assemblea del Centro;
 - c) assicura l'esecuzione delle delibere degli organi del Centro;
 - d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari, riferendone per la ratifica agli organi competenti del Centro nella prima seduta utile;
 - e) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Centro;
 - f) assicura i necessari rapporti con l'Amministrazione universitaria;
 - g) sottopone al Consiglio scientifico, d'intesa con il Coordinatore scientifico, le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione;
 - h) fissa le modalità di gestione dei connessi finanziamenti;
 - i) sovrintende all'archiviazione della documentazione relativa alle attività del Centro;
 - j) garantisce l'applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del Centro, l'osservanza delle norme generali e di Ateneo;
 - k) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. In caso di impedimento del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore per un periodo non superiore a quattro mesi, superato il quale si procede all'elezione di un nuovo Direttore che rimane in carica fino al completamento del triennio.
6. Se la carica è rinnovata in corso di mandato per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie o per l'ipotesi, indicata nel comma precedente, di impedimento o assenza superiori a quattro mesi consecutivi, il nuovo Direttore rimane in carica fino al completamento del triennio del predecessore, decadendo con la conclusione del periodo di prima istituzione o di rinnovo del Centro

Art. 15. Nome transitorie, emanazione ed entrata in vigore

1. Al momento dell'istituzione afferiranno al Centro i componenti del CIR Migrare.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale".



Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 07/10 del 13 luglio 2023, ha stabilito di approvare la proposta di istituzione del "Centro di Ateneo Migrare" e di rinviare le ulteriori determinazioni per esaminare le modifiche avanzate dal Senato Accademico nella seduta dell'11 luglio u.s. Posto quanto sopra e rilevata la conformità del testo alla normativa vigente,

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTA la bozza del "Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Centro di Ateneo MIGRARE";

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 06/11 del 11.07.2023;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento;

Pertanto, si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

- 1) di approvare il testo dell'appendice riportato *"Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Centro di Ateneo Migrare"* comprensivo delle modifiche sopra citate avanzate dal Senato Accademico:

"REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI ATENEO "MIGRARE"

Art. 1. Costituzione

1. Presso l'Ateneo di Palermo, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo (in seguito denominato Statuto), è istituito il Centro di Ateneo "Migrare" (di seguito denominato Centro).

Art. 2. Finalità

1. Nella dimensione dell'Università di Palermo come Università dell'accoglienza, il Centro svolge attività di ricerca, di coordinamento, di impulso, di formazione e di terza missione in tema di migrazioni, mobilità, dignità della persona e promozione dei diritti, curando i raccordi tra riflessioni teoriche e pratiche operative e promuovendo il dialogo con Centri di ricerca e formazione nazionali e internazionali, con il sistema scolastico, con le rappresentanze studentesche e del mondo delle migrazioni, con il tessuto della società civile.

2. Il Centro costituisce un Osservatorio permanente dell'Università di Palermo sulla condizione e sulla natura del migrare e dei migranti, con un approccio inclusivo e di dialogo.

3. Il Centro si propone di valorizzare e mettere a sistema le attività di terza missione, di ricerca dell'Università di Palermo dedicate al fenomeno migratorio (ad es. Itastra, Clinica Legale "Migrazione e diritti", Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale), ferma l'autonomia di ciascuna Struttura.

4. Sotto il profilo scientifico, le principali linee di ricerca che il Centro intende promuovere concernono i seguenti macro-ambiti tematici:

- a) persona e tutele;
- b) culture, immaginari, educazione;
- c) salute globale e vulnerabilità;
- d) spazi sociali e territori;
- e) ambiente.

5. Tali macro-ambiti tematici saranno sviluppati con prospettive e interazioni plurali, riferendosi detta pluralità sia alla vocazione dialogica e interdisciplinare propria del Centro "Migrare" sia alla sua natura di Osservatorio permanente.

6. Le azioni di ricerca, formazione e terza missione inerenti i macro-ambiti tematici di cui al precedente comma 5 saranno sviluppate in riferimento alle seguenti direttrici:

- a) narrazioni;
- b) diritti;
- c) politiche;
- d) pratiche;
- e) progetti.

Art. 3. Afferenza

1. Possono afferire al Centro, senza limiti numerici, i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo che svolgono attività di ricerca scientifica negli ambiti di interesse del Centro.

2. Attesi i caratteri multidisciplinari e la spiccata interdisciplinarietà dei molteplici ambiti di ricerca coinvolti, non sussiste incompatibilità tra l'afferenza al Centro e l'afferenza a Centri interdipartimentali di ricerca dell'Ateneo di Palermo.
3. Possono aderire al Centro i Dottori e i Dottorandi di ricerca che svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.
4. Possono altresì aderire al Centro i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo in quiescenza che abbiano svolto o svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.
5. Le richieste di nuove afferenze o adesioni al Centro sono formulate al Direttore del Centro medesimo, il quale, sentito il parere favorevole del Consiglio scientifico, ne propone motivatamente l'accoglimento al Rettore. L'Assemblea prende atto delle nuove afferenze e adesioni nella prima seduta utile.
6. Cessano di far parte del Centro i componenti che si siano assentati senza giustificazione per tre riunioni consecutive dell'Assemblea.
7. La dichiarazione di cessazione volontaria del singolo afferente o aderente è formulata al Direttore del Centro, che provvede a trasmetterla al Rettore per la formale presa d'atto.

Art. 4. Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio scientifico;
 - c) il Direttore;
 - d) il Coordinatore scientifico;
 - e) i Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5.

Art. 5. Assemblea

1. L'Assemblea del Centro è costituita da tutto il personale docente afferente al Centro.
2. L'Assemblea:
 - a) elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio scientifico;
 - b) designa ogni tre anni il Coordinatore scientifico;
 - c) istituisce, ogni tre anni, per ciascuno dei macro-ambiti tematici di cui al precedente art. 2 comma 5, i Comitati tecnico-scientifici previsti dal successivo art. 9, e ne elegge ogni tre anni i rispettivi Coordinatori;
 - d) approva, su proposta del Consiglio scientifico, il programma scientifico annuale del Centro e le sue modalità attuative;
 - e) approva il budget di previsione predisposto dal Consiglio scientifico;
 - f) approva, su proposta del Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato in fase di istituzione o rinnovo;
 - g) delibera sulle richieste di afferenza e di adesione al Centro, sulla base dell'istruttoria curata dal Consiglio scientifico;
 - h) delibera le proposte di modifica del presente Regolamento proponendole al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
3. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Direttore, personalità del mondo scientifico e culturale, rappresentati di Associazioni, esponenti della società civile.
4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno nonché, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di almeno un quarto dei docenti afferenti al Centro.
5. L'Assemblea è convocata dal Direttore del Centro ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.
6. L'Assemblea è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore del Centro o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di prima fascia più anziano in ruolo o, in mancanza di professori di prima fascia, dal componente professore di seconda fascia più anziano in ruolo.
7. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso la Sede del Centro.

Art. 6. Consiglio scientifico

1. Compongono il Consiglio scientifico del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vice Direttore;
 - c) il Coordinatore scientifico;
 - d) i Coordinatori dei Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5;

e) trenta componenti eletti tra gli aderenti al Centro, di cui almeno due per ciascuno dei Dipartimenti i cui docenti afferenti al Centro siano in numero superiore a dieci e almeno uno per ciascuno degli altri Dipartimenti.

2. I componenti elettivi del Consiglio scientifico sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto; ciascun elettore esprime fino a tre nominativi afferenti a Dipartimenti diversi.

3. I componenti elettivi del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili; decadono in caso di tre assenze continuative ingiustificate e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

4. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore o dal Vice Direttore o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di prima fascia più anziano in ruolo o, in mancanza di professori di prima fascia, dal componente professore di seconda fascia più anziano in ruolo.

5. Su richiesta del Direttore, del Coordinatore scientifico o di almeno cinque componenti elettivi del Consiglio scientifico, possono essere cooptati nel Consiglio scientifico, con voto consultivo, rappresentanti di Istituzioni pubbliche e private nonché personalità espressioni della società civile.

6. Possono partecipare alle sedute del Consiglio scientifico, in forma consultiva, i componenti dell'Assemblea ovvero, se invitati, altri esperti.

7. Il Consiglio scientifico:

a) propone all'Assemblea il programma annuale dell'attività scientifica del Centro e ne cura l'attuazione in base al valore strategico dei programmi e dei progetti e a eventuali finanziamenti;

b) propone all'Assemblea la designazione del Coordinatore scientifico.

c) predispone la relazione scientifica annuale;

d) predispone, con il supporto del responsabile amministrativo contabile, lo schema di budget di previsione;

e) esamina le richieste di nuove adesioni al Centro e ne propone l'accoglimento;

f) delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione del Centro;

g) individua, con il supporto del responsabile del fundraising, committenze pubbliche e private e canali finanziari per raggiungere le finalità indicate all'articolo 2 e predispone le richieste di finanziamento;

h) predispone e approva le convenzioni e i contratti del Centro;

i) propone agli afferenti al Centro l'espletamento di compiti specifici, quali ricerche, consulenze, attività progettuali per conto terzi, facendosi carico delle modalità e dei mezzi di esecuzione;

j) regola compiti ed eventuali compensi dei gruppi di lavoro e ripartisce gli eventuali proventi delle prestazioni secondo la normativa vigente.

8. Il Consiglio scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che venga richiesto dal Coordinatore scientifico o da almeno cinque componenti elettivi.

9. L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.

10. Delle sedute del Consiglio scientifico è redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro.

11. Ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Centro, il Consiglio scientifico costituisce i gruppi di ricerca relativi ai macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5, dei quali possono far parte gli afferenti e gli aderenti al Centro.

12. Il Consiglio scientifico può costituire al suo interno commissioni di studio che, ove necessario, possono avvalersi di consulenze esterne.

Art. 7. Coordinatore scientifico

1. Ai fini del coordinamento delle attività scientifiche e istituzionali del Centro con le attività svolte dalle Istituzioni formative e di ricerca esterne all'Ateneo e con la società civile, l'Assemblea del Centro designa, su proposta del Consiglio Scientifico, una personalità di chiara fama in funzione di Coordinatore scientifico.

2. Il Coordinatore scientifico è componente di diritto del Consiglio scientifico del Centro.

3. Il Coordinatore scientifico:

a) coordina i Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici;

b) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni di impulso e di coordinamento della complessiva attività istituzionale del Centro, avuto riguardo all'elaborazione del programma annuale dell'attività scientifica del Centro e alla sua successiva attuazione;

c) predispone la relazione scientifica annuale;

d) cura le sinergie tra i gruppi di ricerca di cui al precedente articolo 6 comma 11, ne agevola i raccordi e li coordina con l'attività delle commissioni di studio di cui al precedente articolo 6 comma 12.

Art. 8. Direttore

1. Il Direttore è designato dal Rettore tra i professori ordinari che compongono il Centro.

2. Il Direttore designa un Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento

o di assenza per un periodo non superiore a quattro mesi consecutivi. Il Vice Direttore decade alla cessazione della carica del Direttore.

3. Il Direttore e il Vice Direttore sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del Rettore.

4. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro, sovrintende al suo funzionamento e ne coordina l'attività complessiva;
- b) convoca e presiede il Consiglio scientifico e l'Assemblea del Centro;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere degli organi del Centro;
- d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari, riferendone per la ratifica agli organi competenti del Centro nella prima seduta utile;
- e) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Centro;
- f) assicura i necessari rapporti con l'Amministrazione universitaria;
- g) sottopone al Consiglio scientifico, d'intesa con il Coordinatore scientifico, le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione;
- h) fissa le modalità di gestione dei connessi finanziamenti;
- i) sovrintende all'archiviazione della documentazione relativa alle attività del Centro;
- j) garantisce l'applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del Centro, l'osservanza delle norme generali e di Ateneo;
- k) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. In caso di impedimento del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore per un periodo non superiore a quattro mesi, superato il quale si procede all'elezione di un nuovo Direttore che rimane in carica fino al completamento del triennio.

6. Se la carica è rinnovata in corso di mandato per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie o per l'ipotesi, indicata nel comma precedente, di impedimento o assenza superiori a quattro mesi consecutivi, il nuovo Direttore rimane in carica fino al completamento del triennio del predecessore, decadendo con la conclusione del periodo di prima istituzione o di rinnovo del Centro.

Art. 9. Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici

1. Per ciascuno dei macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5, l'Assemblea istituisce un Comitato tecnico-scientifico e ne nomina il Coordinatore.

2. Ciascun Comitato tecnico-scientifico è costituito da docenti afferenti o da soggetti aderenti al Centro e può essere integrato, anche limitatamente a singole linee di ricerca, da esperti esterni.

3. Ciascun Comitato tecnico-scientifico:

- a) elabora progetti di ricerca e linee formative, che sottopone alla valutazione del Consiglio scientifico;
- b) garantisce l'autonomia e l'indipendenza delle ricerche in corso afferenti al macro-ambito tematico;
- c) cura la costanza dei raccordi con il Coordinatore scientifico del Centro.

Art. 10. Collaborazione con Enti esterni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, il Centro stipula convenzioni di collaborazione, protocolli di intesa e *Memorandum of Understanding* con Enti e Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.

2. Gli accordi di collaborazione che prevedono transiti di bilancio sono comunicati al Rettore, ai fini delle determinazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 11. Organizzazione amministrativa e gestionale del Centro

1. L'organizzazione amministrativa e gestionale è assicurata dal responsabile amministrativo contabile, disciplinato dal successivo articolo 12, e dal responsabile del *marketing*, del *fundraising* e dell'aggiornamento del sito web, disciplinato dal successivo articolo 13.

Art. 12. Responsabile amministrativo contabile

1. Il Responsabile amministrativo è nominato dal Direttore generale dell'Università di Palermo. Nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dal Consiglio Scientifico e sotto la vigilanza del Direttore del Centro, coadiuvato da eventuali collaboratori, il Responsabile amministrativo provvede alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità in solido con il Direttore del Centro.

2. Il Responsabile amministrativo:

- a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Centro;
- b) gestisce, in accordo con il Direttore del Centro, il fondo di economato con le procedure di cui all'articolo 28 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo e provvede a tutto quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sottoscrivendo i relativi documenti contabili di competenza;

- c) in solido con il Direttore del Centro, è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Centro e dei documenti contabili;
- d) gestisce, di concerto con il Direttore del Centro, il personale in dotazione.
- e) è sub consegnatario dei beni mobili del Centro e dispone la cancellazione dei beni mobili dagli inventari secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

Art. 13. Responsabile del marketing, del fundraising e dell'aggiornamento del sito web

1. Il Responsabile del *marketing* è nominato dal Direttore generale dell'Università di Palermo. Nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dal Consiglio Scientifico e sotto la vigilanza del Direttore del Centro e del Coordinatore scientifico, coadiuvato da eventuali collaboratori, provvede a:
 - a) elaborare attività promozionali e supportare la ricerca di partner;
 - b) elaborare proposte per migliorare i servizi offerti e la modalità di erogazione degli stessi;
 - c) raccordare le attività di comunicazione del Centro con quelle dell'Ateneo;
 - d) monitorare i *feedback* dei fruitori del Centro;
 - e) promuovere ogni azione volta al reperimento di finanziamenti esterni;
 - f) cura la gestione del sito web del centro in raccordo con il sito web di Ateneo.

Art. 14. Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro è unità amministrativa con autonomia gestionale e amministrativa.
2. Per l'amministrazione e la contabilità del Centro si applicano le norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità relative ai Centri gestionali.
3. Al Centro viene attribuito annualmente un budget dal bilancio unico di Ateneo per le finalità di coordinamento e sviluppo delle attività e per la gestione ordinaria, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 dello Statuto, che è integrato da forme di autofinanziamento attraverso finanziamenti pubblici e privati nonché proventi derivanti da contratti e convenzioni.

Art. 15. Locali e patrimonio

1. Il Centro utilizza i locali messi a disposizione dall'Ateneo, la dotazione scientifica e patrimoniale trasferita all'atto dell'istituzione del Centro dalle Strutture dell'Amministrazione Centrale, nonché quanto verrà successivamente acquisito con fondi propri o per trasferimento da altre unità amministrative.
2. Il Centro gestisce i beni assegnati, in sinergia con le strutture tecniche ed amministrative dell'Ateneo.

Art. 16. Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio scientifico o da un quinto dei componenti l'Assemblea.
2. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli afferenti al Centro, in un'Assemblea appositamente convocata.
3. I verbali delle deliberazioni che modificano il presente Regolamento sono trasmessi al Rettore perché siano sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 17. Norme transitorie, emanazione ed entrata in vigore

1. Al momento dell'istituzione afferiranno al Centro i componenti del CIR Migrare.
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale.
- 2) di dare mandato al Rettore di individuare i locali da adibire a sede della Direzione e degli uffici amministrativi e contabili del Centro di Ateneo Migrare, che saranno assegnati ai sensi dell'art. 15;
- 3) il Magnifico Rettore, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente Regolamento, dovrà nominare il Direttore del Centro e il Vice-Direttore, mentre il Direttore Generale, ai sensi degli artt. 12 e 13, dovrà nominare rispettivamente il Responsabile amministrativo contabile e il Responsabile del marketing, del fundraising e dell'aggiornamento del sito web.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Rossella Mancino

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Simona Viola

Il Prof. Ferro, Presidente della Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione, riferisce che nell'esaminare il testo del Regolamento con le modifiche avanzate dal Senato Accademico, sono state proposte ulteriori modifiche di seguito riportate (in **grassetto corsivo**):

Art. 2:

[...]

3. Il Centro si propone di valorizzare e mettere a sistema le attività di **formazione, di** terza missione **e** di ricerca dell'Università di Palermo dedicate al fenomeno migratorio (ad es. Itastra, Clinica Legale "Migrazione e diritti", Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale), ferma **restando** l'autonomia di ciascuna Struttura.

4. Afferisce al Centro il Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale.

5. 4. Sotto il profilo scientifico, le principali linee di ricerca che il Centro intende promuovere concernono i seguenti macro-ambiti tematici:

- a) persona e tutele;
- b) culture, immaginari, educazione;
- c) salute globale e vulnerabilità;
- d) spazi sociali e territori;
- e) ambiente.

6. 5. Tali macro-ambiti tematici saranno sviluppati con prospettive e interazioni plurali, riferendosi detta pluralità

sia alla vocazione dialogica e interdisciplinare propria del Centro "Migrare" sia alla sua natura di Osservatorio permanente.

7. 6. Le azioni di ricerca, formazione e terza missione inerenti i macro-ambiti tematici di cui al precedente comma 5 saranno sviluppate in riferimento alle seguenti direttrici:

- a) narrazioni;
- b) diritti;
- c) politiche;
- d) pratiche;
- e) progetti.

Art. 3:

1. Possono afferire al Centro, senza limiti numerici, i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo che svolgono attività di ricerca scientifica negli ambiti di interesse del Centro.

2. Afferiscono di diritto al Centro i docenti che compongono il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale, nonché i Dottorandi e i Dottori di ricerca del medesimo Dottorato.

3. Attesi i caratteri multidisciplinari e la spiccata interdisciplinarietà dei molteplici ambiti di ricerca coinvolti, non sussiste incompatibilità tra l'afferenza al Centro e l'afferenza a Centri interdipartimentali di ricerca dell'Ateneo di Palermo.

4. Possono aderire al Centro i Dottori e i Dottorandi di ricerca che svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.

5. Possono altresì aderire al Centro i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo in quiescenza che **abbiano svolto o** svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.

6. Le richieste di nuove afferenze o adesioni al Centro sono formulate al Direttore del Centro medesimo, il quale, sentito il parere favorevole del Consiglio scientifico, ne propone motivatamente l'accoglimento al Rettore. L'Assemblea prende atto delle nuove afferenze e adesioni nella prima seduta utile.

8. Cessano di far parte del Centro i componenti che si siano assentati senza giustificazione per tre riunioni consecutive dell'Assemblea.

9. La dichiarazione di cessazione volontaria del singolo afferente o aderente è formulata al Direttore del Centro, che provvede a trasmetterla al Rettore per la formale presa d'atto.

[...]

Art.5:

1. L'Assemblea del Centro è costituita da tutto il personale docente afferente al Centro.

2. L'Assemblea:

a) elegge ogni tre anni il Direttore;

b) a) elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio scientifico;

c) b) designa ogni tre anni il Coordinatore scientifico;

d) c) istituisce, ogni tre anni, per ciascuno dei macro-ambiti tematici di cui al precedente art. 2 comma 5, i Comitati tecnico-scientifici previsti dal successivo art. 9, e ne elegge ogni tre anni i rispettivi Coordinatori;

e) d) approva, su proposta del Consiglio scientifico, il programma scientifico annuale del Centro e le sue modalità attuative;

f) e) approva il budget di previsione predisposto dal Consiglio scientifico;



g) f) approva, su proposta del Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato in fase di istituzione o rinnovo;

h) g) delibera sulle richieste di afferenza e di adesione al Centro, sulla base dell'istruttoria curata dal Consiglio scientifico;

i) h) delibera le proposte di modifica del presente Regolamento proponendole al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

3. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Direttore, personalità del mondo scientifico e culturale, rappresentanti di Associazioni, esponenti della società civile.

4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno nonché, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di almeno un quarto dei docenti afferenti al Centro.

5. L'Assemblea è convocata dal Direttore del Centro ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, dedotte le eventuali assenze preventivamente giustificate **e comunque nel rispetto delle limitazioni imposte dal Regolamento generale di Ateneo.**

6. L'Assemblea è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore del Centro o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di prima fascia più anziano in ruolo o, in mancanza di professori di prima fascia, dal componente professore di seconda fascia più anziano in ruolo.

7. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso la Sede del Centro.

[...]

In conclusione, il Rettore invita i consiglieri ad approvare il Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Centro di Ateneo Migrare con gli emendamenti proposti dalla Commissione e sopra riportati.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione;
all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare il testo del "Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Centro di Ateneo Migrare" nella formulazione finale di seguito riportata:

"REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI ATENEO "MIGRARE"

Art. 1. Costituzione

1. Presso l'Ateneo di Palermo, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo (in seguito denominato Statuto), è istituito il Centro di Ateneo "Migrare" (di seguito denominato Centro).

Art. 2. Finalità

1. Nella dimensione dell'Università di Palermo come Università dell'accoglienza, il Centro svolge attività di ricerca, di coordinamento, di impulso, di formazione e di terza missione in tema di migrazioni, mobilità, dignità della persona e promozione dei diritti, curando i raccordi tra riflessioni teoriche e pratiche operative e promuovendo il dialogo con Centri di ricerca e formazione nazionali e internazionali, con il sistema scolastico, con le rappresentanze studentesche e del mondo delle migrazioni, con il tessuto della società civile.

2. Il Centro costituisce un Osservatorio permanente dell'Università di Palermo sulla condizione e sulla natura del migrare e dei migranti, con un approccio inclusivo e di dialogo.

3. Il Centro si propone di valorizzare e mettere a sistema le attività di formazione, di terza missione e di ricerca dell'Università di Palermo dedicate al fenomeno migratorio (ad es. Itastra, Clinica Legale "Migrazione e diritti", Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale), ferma restando l'autonomia di ciascuna Struttura.

4. Sotto il profilo scientifico, le principali linee di ricerca che il Centro intende promuovere concernono i seguenti macro-ambiti tematici:

a) persona e tutele;

- b) culture, immaginari, educazione;
- c) salute globale e vulnerabilità;
- d) spazi sociali e territori;
- e) ambiente.

5. Tali macro-ambiti tematici saranno sviluppati con prospettive e interazioni plurali, riferendosi detta pluralità sia alla vocazione dialogica e interdisciplinare propria del Centro "Migrare" sia alla sua natura di Osservatorio permanente.

6. Le azioni di ricerca, formazione e terza missione inerenti i macro-ambiti tematici di cui al precedente comma 5 saranno sviluppate in riferimento alle seguenti direttrici:

- a) narrazioni;
- b) diritti;
- c) politiche;
- d) pratiche;
- e) progetti.

Art. 3. Afferenza

1. Possono afferire al Centro, senza limiti numerici, i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo che svolgono attività di ricerca scientifica negli ambiti di interesse del Centro.

2. Afferiscono di diritto al Centro i docenti che compongono il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Migrazioni, differenze, giustizia sociale, nonché i Dottorandi e i Dottori di ricerca del medesimo Dottorato.

3. Attesi i caratteri multidisciplinari e la spiccata interdisciplinarietà dei molteplici ambiti di ricerca coinvolti, non sussiste incompatibilità tra l'afferenza al Centro e l'afferenza a Centri interdipartimentali di ricerca dell'Ateneo di Palermo.

4. Possono aderire al Centro i Dottori e i Dottorandi di ricerca che svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.

5. Possono altresì aderire al Centro i professori e i ricercatori dell'Università di Palermo in quiescenza che svolgano attività di ricerca negli ambiti di interesse del Centro.

6. Le richieste di nuove afferenze o adesioni al Centro sono formulate al Direttore del Centro medesimo, il quale, sentito il parere favorevole del Consiglio scientifico, ne propone motivatamente l'accoglimento al Rettore. L'Assemblea prende atto delle nuove afferenze e adesioni nella prima seduta utile.

7. Cessano di far parte del Centro i componenti che si siano assentati senza giustificazione per tre riunioni consecutive dell'Assemblea.

8. La dichiarazione di cessazione volontaria del singolo afferente o aderente è formulata al Direttore del Centro, che provvede a trasmetterla al Rettore per la formale presa d'atto.

Art. 4. Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio scientifico;
- c) il Direttore;
- d) il Coordinatore scientifico;
- e) i Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5.

Art. 5. Assemblea

1. L'Assemblea del Centro è costituita da tutto il personale docente afferente al Centro.

2. L'Assemblea:

- a) elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio scientifico;
- b) designa ogni tre anni il Coordinatore scientifico;
- c) istituisce, ogni tre anni, per ciascuno dei macro-ambiti tematici di cui al precedente art. 2 comma 5, i Comitati tecnico-scientifici previsti dal successivo art. 9, e ne elegge ogni tre anni i rispettivi Coordinatori;
- d) approva, su proposta del Consiglio scientifico, il programma scientifico annuale del Centro e le sue modalità attuative;
- e) approva il budget di previsione predisposto dal Consiglio scientifico;
- f) approva, su proposta del Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato in fase di istituzione o rinnovo;
- g) delibera sulle richieste di afferenza e di adesione al Centro, sulla base dell'istruttoria curata dal Consiglio scientifico;
- h) delibera le proposte di modifica del presente Regolamento proponendole al Consiglio di Amministrazione

di Ateneo.

3. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, su invito del Direttore, personalità del mondo scientifico e culturale, rappresentanti di Associazioni, esponenti della società civile.

4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno nonché, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di almeno un quarto dei docenti afferenti al Centro.

5. L'Assemblea è convocata dal Direttore del Centro ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate e comunque nel rispetto delle limitazioni imposte dal Regolamento generale di Ateneo.

6. L'Assemblea è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore del Centro o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di prima fascia più anziano in ruolo o, in mancanza di professori di prima fascia, dal componente professore di seconda fascia più anziano in ruolo.

7. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso la Sede del Centro.

Art. 6. Consiglio scientifico

1. Compongono il Consiglio scientifico del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Vice Direttore;
- c) il Coordinatore scientifico;
- d) i Coordinatori dei Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5;
- e) trenta componenti eletti tra gli aderenti al Centro, di cui almeno due per ciascuno dei Dipartimenti i cui docenti afferenti al Centro siano in numero superiore a dieci e almeno uno per ciascuno degli altri Dipartimenti.

2. I componenti elettivi del Consiglio scientifico sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto; ciascun elettore esprime fino a tre nominativi afferenti a Dipartimenti diversi.

3. I componenti elettivi del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili; decadono in caso di tre assenze continuative ingiustificate e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

4. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore o dal Vice Direttore o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di prima fascia più anziano in ruolo o, in mancanza di professori di prima fascia, dal componente professore di seconda fascia più anziano in ruolo.

5. Su richiesta del Direttore, del Coordinatore scientifico o di almeno cinque componenti elettivi del Consiglio scientifico, possono essere cooptati nel Consiglio scientifico, con voto consultivo, rappresentanti di Istituzioni pubbliche e private nonché personalità espressioni della società civile.

6. Possono partecipare alle sedute del Consiglio scientifico, in forma consultiva, i componenti dell'Assemblea ovvero, se invitati, altri esperti.

7. Il Consiglio scientifico:

- a) propone all'Assemblea il programma annuale dell'attività scientifica del Centro e ne cura l'attuazione in base al valore strategico dei programmi e dei progetti e a eventuali finanziamenti;
- b) propone all'Assemblea la designazione del Coordinatore scientifico.
- c) predispone la relazione scientifica annuale;
- d) predispone, con il supporto del responsabile amministrativo contabile, lo schema di budget di previsione;
- e) esamina le richieste di nuove adesioni al Centro e ne propone l'accoglimento;
- f) delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione del Centro;
- g) individua, con il supporto del responsabile del fundraising, committenze pubbliche e private e canali finanziari per raggiungere le finalità indicate all'articolo 2 e predispone le richieste di finanziamento;
- h) predispone e approva le convenzioni e i contratti del Centro;
- i) propone agli afferenti al Centro l'espletamento di compiti specifici, quali ricerche, consulenze, attività progettuali per conto terzi, facendosi carico delle modalità e dei mezzi di esecuzione;
- j) regola compiti ed eventuali compensi dei gruppi di lavoro e ripartisce gli eventuali proventi delle prestazioni secondo la normativa vigente.

8. Il Consiglio scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che venga richiesto dal Coordinatore scientifico o da almeno cinque componenti elettivi.

9. L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.

10. Delle sedute del Consiglio scientifico è redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro.

11. Ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Centro, il Consiglio scientifico costituisce i gruppi di ricerca relativi ai macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5, dei quali possono far parte

gli afferenti e gli aderenti al Centro.

12. Il Consiglio scientifico può costituire al suo interno commissioni di studio che, ove necessario, possono avvalersi di consulenze esterne.

Art. 7. Coordinatore scientifico

1. Ai fini del coordinamento delle attività scientifiche e istituzionali del Centro con le attività svolte dalle Istituzioni formative e di ricerca esterne all'Ateneo e con la società civile, l'Assemblea del Centro designa, su proposta del Consiglio Scientifico, una personalità di chiara fama in funzione di Coordinatore scientifico.

2. Il Coordinatore scientifico è componente di diritto del Consiglio scientifico del Centro.

3. Il Coordinatore scientifico:

- a) coordina i Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici;
- b) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni di impulso e di coordinamento della complessiva attività istituzionale del Centro, avuto riguardo all'elaborazione del programma annuale dell'attività scientifica del Centro e alla sua successiva attuazione;
- c) predispone la relazione scientifica annuale;
- d) cura le sinergie tra i gruppi di ricerca di cui al precedente articolo 6 comma 11, ne agevola i raccordi e li coordina con l'attività delle commissioni di studio di cui al precedente articolo 6 comma 12.

Art. 8. Direttore

1. Il Direttore è designato dal Rettore tra i professori ordinari che compongono il Centro.

2. Il Direttore designa un Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza per un periodo non superiore a quattro mesi consecutivi. Il Vice Direttore decade alla cessazione della carica del Direttore.

3. Il Direttore e il Vice Direttore sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del Rettore.

4. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro, sovrintende al suo funzionamento e ne coordina l'attività complessiva;
- b) convoca e presiede il Consiglio scientifico e l'Assemblea del Centro;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere degli organi del Centro;
- d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari, riferendone per la ratifica agli organi competenti del Centro nella prima seduta utile;
- e) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Centro;
- f) assicura i necessari rapporti con l'Amministrazione universitaria;
- g) sottopone al Consiglio scientifico, d'intesa con il Coordinatore scientifico, le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione;
- h) fissa le modalità di gestione dei connessi finanziamenti;
- i) sovrintende all'archiviazione della documentazione relativa alle attività del Centro;
- j) garantisce l'applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del Centro, l'osservanza delle norme generali e di Ateneo;
- k) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. In caso di impedimento del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore per un periodo non superiore a quattro mesi, superato il quale si procede all'elezione di un nuovo Direttore che rimane in carica fino al completamento del triennio.

6. Se la carica è rinnovata in corso di mandato per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie o per l'ipotesi, indicata nel comma precedente, di impedimento o assenza superiori a quattro mesi consecutivi, il nuovo Direttore rimane in carica fino al completamento del triennio del predecessore, decadendo con la conclusione del periodo di prima istituzione o di rinnovo del Centro.

Art. 9. Comitati tecnico-scientifici dei macro-ambiti tematici

1. Per ciascuno dei macro-ambiti tematici di cui al precedente articolo 2 comma 5, l'Assemblea istituisce un Comitato tecnico-scientifico e ne nomina il Coordinatore.

2. Ciascun Comitato tecnico-scientifico è costituito da docenti afferenti o da soggetti aderenti al Centro e può essere integrato, anche limitatamente a singole linee di ricerca, da esperti esterni.

3. Ciascun Comitato tecnico-scientifico:

- a) elabora progetti di ricerca e linee formative, che sottopone alla valutazione del Consiglio scientifico;
- b) garantisce l'autonomia e l'indipendenza delle ricerche in corso afferenti al macro-ambito tematico;
- c) cura la costanza dei raccordi con il Coordinatore scientifico del Centro.

Art. 10. Collaborazione con Enti esterni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, il Centro stipula convenzioni di collaborazione, protocolli di intesa e *Memorandum of Understanding* con Enti e Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.
2. Gli accordi di collaborazione che prevedono transiti di bilancio sono comunicati al Rettore, ai fini delle determinazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 11. Organizzazione amministrativa e gestionale del Centro

1. L'organizzazione amministrativa e gestionale è assicurata dal responsabile amministrativo contabile, disciplinato dal successivo articolo 12, e dal responsabile del *marketing*, del *fundraising* e dell'aggiornamento del sito web, disciplinato dal successivo articolo 13.

Art. 12. Responsabile amministrativo contabile

1. Il Responsabile amministrativo è nominato dal Direttore generale dell'Università di Palermo. Nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dal Consiglio Scientifico e sotto la vigilanza del Direttore del Centro, coadiuvato da eventuali collaboratori, il Responsabile amministrativo provvede alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità in solido con il Direttore del Centro.
2. Il Responsabile amministrativo:
 - a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Centro;
 - b) gestisce, in accordo con il Direttore del Centro, il fondo di economato con le procedure di cui all'articolo 28 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo e provvede a tutto quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sottoscrivendo i relativi documenti contabili di competenza;
 - c) in solido con il Direttore del Centro, è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Centro e dei documenti contabili;
 - d) gestisce, di concerto con il Direttore del Centro, il personale in dotazione.
 - e) è sub consegnatario dei beni mobili del Centro e dispone la cancellazione dei beni mobili dagli inventari secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

Art. 13. Responsabile del *marketing*, del *fundraising* e dell'aggiornamento del sito web

1. Il Responsabile del *marketing* è nominato dal Direttore generale dell'Università di Palermo. Nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dal Consiglio Scientifico e sotto la vigilanza del Direttore del Centro e del Coordinatore scientifico, coadiuvato da eventuali collaboratori, provvede a:
 - a) elaborare attività promozionali e supportare la ricerca di partner;
 - b) elaborare proposte per migliorare i servizi offerti e la modalità di erogazione degli stessi;
 - c) raccordare le attività di comunicazione del Centro con quelle dell'Ateneo;
 - d) monitorare i *feedback* dei fruitori del Centro;
 - e) promuovere ogni azione volta al reperimento di finanziamenti esterni;
 - f) cura la gestione del sito web del centro in raccordo con il sito web di Ateneo.

Art. 14. Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro è unità amministrativa con autonomia gestionale e amministrativa.
2. Per l'amministrazione e la contabilità del Centro si applicano le norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità relative ai Centri gestionali.
3. Al Centro viene attribuito annualmente un budget dal bilancio unico di Ateneo per le finalità di coordinamento e sviluppo delle attività e per la gestione ordinaria, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 dello Statuto, che è integrato da forme di autofinanziamento attraverso finanziamenti pubblici e privati nonché proventi derivanti da contratti e convenzioni.

Art. 15. Locali e patrimonio

1. Il Centro utilizza i locali messi a disposizione dall'Ateneo, la dotazione scientifica e patrimoniale trasferita all'atto dell'istituzione del Centro dalle Strutture dell'Amministrazione Centrale, nonché quanto verrà successivamente acquisito con fondi propri o per trasferimento da altre unità amministrative.
2. Il Centro gestisce i beni assegnati, in sinergia con le strutture tecniche ed amministrative dell'Ateneo.

Art. 16. Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio scientifico o da un quinto dei componenti l'Assemblea.
2. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli afferenti al Centro, in un'Assemblea appositamente convocata.
3. I verbali delle deliberazioni che modificano il presente Regolamento sono trasmessi al Rettore perché



siano sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 17. Norme transitorie, emanazione ed entrata in vigore

1. Al momento dell'istituzione afferiranno al Centro i componenti del CIR Migrare.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'emanazione del decreto rettorale.

- 2)** di dare mandato al Rettore di individuare i locali da adibire a sede della Direzione e degli uffici amministrativi e contabili del Centro di Ateneo Migrare, che saranno assegnati ai sensi dell'art. 15;
- 3)** il Magnifico Rettore, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente Regolamento, dovrà nominare il Direttore del Centro e il Vice-Direttore, mentre il Direttore Generale, ai sensi degli artt. 12 e 13, dovrà nominare rispettivamente il Responsabile amministrativo contabile e il Responsabile del marketing, del fundraising e dell'aggiornamento del sito web.

Letto e approvato seduta stante.

IL DELEGATO DEI DIRETTORE GENERALE
Segretario
Ing. Antonio SORCE

IL RETTORE
Presidente
Prof. Massimo MIDIRI